



CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

Provincia di Bergamo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Adunanza ORDINARIA - Seduta di PRIMA Convocazione

CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2022 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU).

Nr. Progr. **13**

Data **31/03/2022**

Seduta Nr. **3**

Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE presso la SALA CONSILIARE in forma "mista", oggi **31/03/2022 alle ore 19:00** in adunanza Ordinaria di PRIMA Convocazione previo invito con allegato l'ordine del giorno, fatto pervenire al Sindaco ed ai Consiglieri Comunali nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto Comunale e dal Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello, risultano presenti/assenti per la trattazione del punto n. 4 dell'O.d.G. i seguenti consiglieri:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza	
BERTOCCHI CAMILLO	SINDACO	Presente	
BALDIS MATTIA AMEDEO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
BENIGNI BENEDETTA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
BONASIO ILVO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
BONOMI ELENA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
BORGONOVO GIULIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
CONTESSI MANENTI ROBERTA ANGELICA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
CURNIS ERIKA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
FORESTI GABRIELE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
GORZIO GIUSEPPE	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
GRITTI MAURO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
LORENZI AIMONE ANDREA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MERELLI RAUL	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
MORETTI MARIA LORETTA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
SYLL KATUSCIA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente	
ZANCHI GIOVANNA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
ZANCHI MARIO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente	
Totale Presenti	14	Totale Assenti	3

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa MOSCATO GIOVANNA, il quale sovrintende alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, il Sig. BERTOCCHI CAMILLO, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

CITTÀ DI ALZANO LOMBARDO

PROVINCIA DI BERGAMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **13** del **31/03/2022**

Numero Proposta **19** del **11/03/2022**

Area: AREA III - FINANZIARIA

OGGETTO

CONFERMA ALIQUOTE ANNO 2022 IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU).

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL RESPONSABILE DELL'AREA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Non Favorevole Data 28/03/2022 IL RESPONSABILE DI AREA GAROFALO CETTINA
------------------------------	---

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: <input checked="" type="checkbox"/> Favorevole <input type="checkbox"/> Non Favorevole <input type="checkbox"/> Non Dovuto Data 28/03/2022 IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO GAROFALO CETTINA
---	--

VISTI i pareri espressi dai Responsabili di Area ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., come riportati in allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 56 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale il presente verbale riporta la "sintesi" del dibattito consiliare, demandando ad apposita apparecchiatura informatica la registrazione integrale del dibattito ed al quale si fa espresso rinvio per tutto quanto qui non riportato. Il file audio è depositato presso la Segreteria comunale e ciascun consigliere o membro della Giunta potrà richiederne l'ascolto o copia del medesimo, secondo le forme prescritte per il diritto di accesso.

DATO ATTO che i membri del Consiglio Comunale, in conformità al Decreto sindacale n. 8 in data 22/03/2022 ad oggetto "*Decreto n. 34/2020 ad oggetto 'Emergenza sanitaria Covid-19: approvazione criteri e modalità operative per lo svolgimento delle sedute consiliari e delle commissioni consiliari in modalità telematica a distanza, in attuazione degli artt. 73 D.L. 18/2020 e DPCM 18/10/2020' – Integrazione.*", si sono riuniti in forma "mista" (in presenza/da remoto) ed in particolare, gli Amministratori di seguito elencati hanno partecipato "da remoto" (*GoToMeeting*), dal luogo indicato:

- Bonomi Elena presso la propria residenza

Prende la parola, per la relazione illustrativa dell'argomento in esame, l'Assessore con delega al "Bilancio" sig. Lorenzi A., il quale precisa che, come già riferito in sede di Commissione consiliare, con la proposta in trattazione si intendono confermare le aliquote IMU come vigenti nell'anno 2021, fatto salvo novità di legge, quale l'esenzione per gli immobili merce.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE:

- la deliberazione C.C. n. 17 del 29/03/2021 ad oggetto "Approvazione Documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023.", esecutiva ai sensi di legge;
- la deliberazione C.C. n. 18 del 29/03/2021 ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge;
- la Deliberazione G.C. n. 49 del 07/04/2021, ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione - Parte contabile 2021/2023 (art. 169 del D.lgs. N. 267/2000).", esecutiva ai sensi di legge;

VISTO l'art. 1, cc. 738-783, L. 27 dicembre 2019, n. 160, che disciplina *ex novo* l'Imposta municipale propria (IMU), già istituita unitamente a TASI (per la componente riferita ai servizi) e TARI (per la componente riferita al servizio rifiuti), come componente patrimoniale dell'Imposta Unica Comunale (IUC) dalla Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), commi da 639 a 731 dell'articolo unico;

RILEVATO che sono esenti dall'imposta, ai sensi dell'art. 1, c. 758, L. n. 160/2019 i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla Previdenza agricola, comprese le Società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs. n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 759, L. n. 160/2019, sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle Organizzazioni internazionali, per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

RILEVATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1, c. 751, L. n. 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RILEVATO CHE altresì che, ai sensi dell'art. 1, c. 747, L. n. 160/2019, la base imponibile dell'imposta è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. 28

dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

VISTO l'art. 1, c. 760, L. n. 160/2019, che dispone per le abitazioni locate a canone concordato, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal Comune;

VISTO l'art. 1, cc. 21-24, L. n. 208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

VISTO l'art. 1, c. 48, L. n. 178/2020 che dispone, con decorrenza 1° gennaio 2021, quanto segue:

"48. A partire dall'anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di Convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà (...)";

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, c. 734, L. 30 dicembre 2021, n. 234:

"743. Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. (...)";

EVIDENZIATO che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e Comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari, oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

RITENUTO NECESSARIO, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2022**;

VISTI:

- a) l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli Enti Locali alleghino al Bilancio di Previsione *"le deliberazioni con le quali*

sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

- c) l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione Finanziario;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che: "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI INOLTRE:

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: "1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022";
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 il quale dispone: "5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022";

RILEVATO che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *"(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal Decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della Legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del Decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante";*

RILEVATO, peraltro, che alla data odierna non è stato ancora emanato il Decreto Ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

PRESO ATTO che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

RILEVATO CHE, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai Comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Detrazioni: i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

DATO ATTO che questo Ente, per l'anno d'imposta 2021, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 29.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le seguenti aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'Imposta municipale propria:

Aliquote e detrazioni IMU anno 2021

Fattispecie	Aliquota per mille
Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	6
Unità immobiliari concesse in uso gratuito dal soggetto passivo IMU a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze. Si definiscono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'applicazione di tale aliquota spetta per una sola unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito.	4,6

Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,5
Aree fabbricabili	9,5
Altri immobili	9,5
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	2,5
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.	Azzerata
Immobili censiti nella categoria catastale C1 aventi i requisiti di seguito specificati: a) gli immobili devono essere utilizzati esclusivamente per gli esercizi commerciali e artigianali di vicinato aperti al pubblico; b) la superficie calpestabile di vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, inferiore a mq 250 precisando che non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. c) deve esserci coincidenza tra il possessore e il gestore dell'attività: - nel caso in cui il gestore sia una società, beneficiano dell'aliquota agevolata i possessori che risultano essere soci della società stessa che conduce l'attività; - nel caso in cui il gestore sia un'impresa familiare, beneficiano dell'aliquota agevolata i possessori che risultano essere impegnati nell'impresa stessa che conduce l'attività; d) non deve esserci detenzione di apparecchi destinati al gioco d'azzardo (slot machine, etc.);	7,6
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

RILEVATO che l'art. 1, c. 755, L. 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato da ultimo dall'art. 108, D.L. n. 104/2020, dispone:

“755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.”;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria, approvato in conformità alle nuove disposizioni previste dalla L. n. 160/2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 05.08.2020, esecutiva ai sensi di legge,

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento IMU, è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'Ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ad oggi approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 43 in data 23/02/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;

RITENUTO di confermare, nell'ottica di contenimento della politica tributaria dell'Ente, per l'anno 2022, le seguenti Aliquote e Detrazioni dell'Imposta municipale propria:

Fattispecie	Aliquota per mille
Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	6
Unità immobiliari concesse in uso gratuito dal soggetto passivo IMU a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze. Si definiscono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'applicazione di tale aliquota spetta per una sola unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito.	4,6
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,5
Aree fabbricabili	9,5
Altri immobili	9,5
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.	azzerata
Immobili censiti nella categoria catastale C1 aventi i requisiti di seguito specificati: a) gli immobili devono essere utilizzati esclusivamente per gli esercizi commerciali e artigianali di vicinato aperti al pubblico b) la superficie calpestabile di vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, inferiore a mq 250 precisando che non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. c) deve esserci coincidenza tra il possessore e il gestore dell'attività: - nel caso in cui il gestore sia una società, beneficiano dell'aliquota agevolata i possessori che risultano essere soci della società stessa che conduce l'attività; - nel caso in cui il gestore sia un'impresa familiare, beneficiano dell'aliquota agevolata i possessori che risultano essere impegnati nell'impresa stessa che conduce l'attività; d) non deve esserci detenzione di apparecchi destinati al gioco d'azzardo (slot machine, etc.);	7,6
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

DATO ATTO che il presente provvedimento viene assunto esclusivamente quale opportuno "atto ricognitivo", ad esplicitazione della volontà espressa di conferma dei valori;

RITENUTO di provvedere in merito;

RICHIAMATO l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale;

PRESO ATTO che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

767. Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero

dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTA la Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica, mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it, delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto comunale vigente;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari nessuno ed astenuti n. 02 (due – consiglieri sigg.ri Zanchi M. e Gritti), resi ed espressi per alzata di mano da parte dei n. 14 (quattordici) presenti, compreso il Sindaco,

D E L I B E R A

1. **DI CONFERMARE**, per l'anno di imposta 2022, le seguenti **Aliquote e Detrazioni** per l'applicazione dell'**IMU**:

Fattispecie	Aliquota per mille
Abitazione principale (solo categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.	6
Unità immobiliari concesse in uso gratuito dal soggetto passivo IMU a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze. Si definiscono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. L'applicazione di tale aliquota spetta per una sola unità immobiliare concessa in comodato d'uso gratuito.	4,6
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	10,5
Aree fabbricabili	9,5
Altri immobili	9,5

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.	Azzerata
<p>Immobili censiti nella categoria catastale C1 aventi i requisiti di seguito specificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> e) gli immobili devono essere utilizzati esclusivamente per gli esercizi commerciali e artigianali di vicinato aperti al pubblico; f) la superficie calpestabile di vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, inferiore a mq 250 precisando che non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. g) deve esserci coincidenza tra il possessore e il gestore dell'attività: <ul style="list-style-type: none"> - nel caso in cui il gestore sia una società, beneficiano dell'aliquota agevolata i possessori che risultano essere soci della società stessa che conduce l'attività; - nel caso in cui il gestore sia un'impresa familiare, beneficiano dell'aliquota agevolata i possessori che risultano essere impegnati nell'impresa stessa che conduce l'attività; h) non deve esserci detenzione di apparecchi destinati al gioco d'azzardo (slot machine, etc.); 	7,6
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, in applicazione dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019 entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2022. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno 2021.

Con successiva e separata votazione la presente deliberazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", viene **dichiarata immediatamente eseguibile**, con voti favorevoli n. 12 (dodici), voti contrari nessuno ed astenuti n. 02 (due – consiglieri sigg.ri Zanchi M. e Gritti), resi ed espressi per alzata di mano da parte dei n. 14 (quattordici) presenti, compreso il Sindaco.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 31/03/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
CAMILLO BERTECCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA GIOVANNA MOSCATO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).